Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie

(93/231/CEE)

(GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 95/21/CE della Commissione del 2 febbraio 1995	L 28	13	7.2.1995
►**M2**	Decisione 95/76/CE della Commissione del 10 marzo 1995	L 60	31	18.3.1995

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie

(93/231/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

viste le istanze presentate dalla Germania, dall'Irlanda e dal Regno Unito,

considerando che la direttiva sopraccitata ha fissato tolleranze riguardo a taluni organismi nocivi;

considerando che la suddetta direttiva autorizza gli Stati membri ad assoggettare la loro produzione nazionale di tuberi-seme di patate a condizioni più rigorose;

considerando che l'Irlanda — per la totalità del suo territorio — la Germania e il Regno Unito — per alcune parti del loro territorio — intendono valersi delle disposizioni di detta direttiva contro la diffusione di organismi particolarmente nocivi alla coltura della patata in tali regioni;

considerando che da precedenti esperienze si evince che la commercializzazione di tuberi-seme di patate appartenenti a categorie non rispondenti a condizioni più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva summenzionata contro la propagazione di taluni organismi nocivi è particolarmente pregiudizievole alla coltura delle patate nell'intero territorio dell'Irlanda e in alcune parti del territorio della Germania e del Regno Unito;

considerando che, nell'ambito delle classi comunitarie di tuberi-seme di base stabilite dalla direttiva 66/403/CEE, la Commissione ha determinato, con direttiva 93/17/CEE ([3]), le condizioni e la designazione applicabili a tali classi; che i tuberi-seme appartenenti alle suddette classi possono considerarsi idonei alla commercializzazione nei territori degli Stati membri autorizzata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 66/403/CEE;

considerando che, dal confronto tra le condizioni a cui è soggetta la produzione nazionale di tuberi-seme di patate in Irlanda (tutto il territorio), in Germania e nel Regno Unito (parti del territorio) e le classi CEE di tuberiseme di base, risulta che

— la «classe CEE 1» risponde a condizioni più rigorose;
— la «classe CEE 2» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da semina;
— la «classe CEE 3» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da consumo;

considerando che occorre quindi autorizzare l'Irlanda — per la totalità del suo territorio — la Germania e il Regno Unito — per alcune parti del loro territorio — a limitare la commercializzazione dei tuberi-seme

([1]) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
([2]) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.
([3]) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale

▼B

di patate alle sole classi comunitarie di tuberi-seme di base definite dalla predetta direttiva 93/17/CEE;

considerando che tale autorizzazione è conforme agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle norme comuni in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione [2];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell'allegato sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte (colonna 2), a limitare la commercializzazione di tuberiseme di patate ai tuberi-seme di base appartenenti alle seguenti classi comunitarie definite dalla direttiva 93/17/CEE:

a) per la produzione di patate da semina: «classe CEE 1» o «classe CEE 2»;

b) per la produzione di patate da consumo: «classe CEE 1», «classe CEE 2» o «classe CEE 3».

Articolo 2

Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono i relativi rapporti, la Commissione esercita la vigilanza su tale sistema.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 viene revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal termine d'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio [3].

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

▼B

ALLEGATO

1	2
Stato membro	Regione
▼M2 **Finlandia**	Municipalità di Liminka, Temmes et Tyrnävä
▼B **Germania**	Bundesland Mecklenburg-Vorpommern — Grimmen: Wendisch Baggendorf, Gransebieth, Deyelsdorf, Grammendorf,Rackow, Grimmen-Land (westlich der Bahnstrecke), Splietsdorf — Greifswald: Züssow, Gribow, Ranzin, Karlsburg, Lühmannsdorf, Wrangelsburg,Lüssow, Ortsteil Owstin der Stadt Gützkow — Stralsund: Tribsees, Hugoldsdorf, Drechow, Gremersdorf, Siemersdorf — Rostock: Sanitz, Groß Lüsewitz, Kavelstorf, Dummerstorf, Rappelin, Niekrenz,Ortsteil Prangendorf der Gemeinde Cammin, Gubkow, Grammow,Thelkow, Nustrow, Ortsteil Vilz der Gemeinde Selpin, Kowalz — Ribnitz-Damgarten: Böhlendorf, Langsdorf, Breesen, Ortsteil Schlemmin der Gemeinde Semlow — Bad Doberan: Kröpelin, Bastorf, Ortsteil Vorder Bollhagen der Stadt Bad Doberan,Wittenbeck, Steffenshagen, Kühlungsborn, Reddelich, Jennewitz — Güstrow: Sabel, Hohen Sprenz, Weitendorf, Kuhs, Lüssow, Sarmstorf, Güstrow,Mistorf, Groß Schiesow — Lübz: Karow — Anklam: Klein Bünzow, Schmatzin, Krien, Krusenfelde, Iven, Neuendorf B,Medow, Nerdin, Ortsteil Görke der Gemeinde Postlow, Neetzow,Steinmocker, Liepen, Stolpe, Pelsin — Demmin: Hohenbrünzow, Hohenmocker, Daberkow, Völschow, Plötz, Kartlow,Kruckow, Schmarsow, Alt Tellin, Tutow, Bentzin, Jarmen, Kletzin,Quitzerow, Wüstenfelde, Lindenhof, Beggerow, Verchen, Schönfeld,Ortsteil Lindenfelde der Stadt Demmin — Altentreptow: Bartow, Breest, Grapsow, Grischow, Werden, Siedenbollentin, Breesen,Wildberg, Pinnow, Groß Teetzleben, Tützpatz, Altenhagen, Wolde,Reinberg — Schwerin: Ruthenbeck, Ortsteil Hof Barnin der Gemeinde Barnin, Prestin der Gemeinde Bülow, Demen, Wessin
Irlanda	Intero territorio
▼M1 **Portogallo**	Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine)
▼B **Regno Unito**	— Cumbria, Northumberland (Inghilterra) — Irlanda del Nord — Scozia